



COMUNE DI USSANA

Provincia del Sud Sardegna

Piazza Municipio, 1 – 09020 USSANA (SU) – Italy

AREA TECNICA

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE PISCINE COMUNALI
PER IL PERIODO GIUGNO 2022 – OTTOBRE 2023**

PROGETTO

ELABORATO

B

CAPITOLATO DI CONCESSIONE

DATA

Maggio 2022

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Verdiana Anedda

INDICE

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DEFINIZIONI.....	3
1.1. SERVIZI AGGIUNTIVI.....	3
1.2. DEFINIZIONI.....	4
1.3 DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	4
2. FINALITÀ DELLA CONCESSIONE	5
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE.....	5
4. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA E IMPORTO CONTRATTUALE.....	5
5. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	5
6. PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	6
6.1. DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	7
6.2. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE.....	7
7. VERBALE DI CONSISTENZA E CONSTATAZIONE - CONSEGNA DELL'IMPIANTO	7
8. MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	7
8.1. ATTREZZATURE E ARREDI.....	8
8.2 INNOVAZIONI E/O MIGLIORIE.....	8
8.3. ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI.....	9
8.4. SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI	9
8.5. LICENZE E AUTORIZZAZIONI	9
8.6. TARIFFE	10
9. REFERENTE DEL SERVIZIO E ALTRO PERSONALE DI SERVIZIO	10
10. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
11. RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI.....	12
12. RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	12
13. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE	14
14. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	14
15. MANUTENZIONE ORDINARIA.....	15
16. MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	15
17. SUB CONCESSIONE.....	16
18. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	16
18.1. GARANZIA FIDEJUSSORIA.....	16
18.2. COPERTURE ASSICURATIVE.....	16

AREA TECNICA

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	17
20. PENALI E SANZIONI.....	17
21. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	18
22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
23. DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	19
24. RINVIO	19
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	19

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DEFINIZIONI

La concessione ha per oggetto la **gestione delle due piscine comunali aperte di Ussana, una per adulti e l'altra per bambini, nonché dei servizi accessori (spogliatoi)** facenti parte del più ampio complesso denominato Centro Turistico Sportivo Is Osterias sito in prossimità della S.S. 466 presso l'ingresso al paese dal lato Sordiana - Dolianova - Sestu, così come indicato nell'elaborato B.

Più precisamente La gestione degli impianti natatori comprende le seguenti prestazioni:

- ❖ Avvio e messa in esercizio dell'impianto fino al corretto funzionamento, compresa l'installazione di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- ❖ Programmazione e coordinamento dell'attività sportiva e ricreativa, compresa la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività;
- ❖ Apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto;
- ❖ Custodia e funzionamento dell'impianto natatorio, delle attrezzature e dei servizi annessi compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie;
- ❖ Conduzione e gestione di tutti gli impianti tecnologici;
- ❖ Pagamento delle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto, compresi i consumi di luce e acqua;
- ❖ Pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze;
- ❖ Manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare la piscina nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro del centro natatorio;
- ❖ Cura e manutenzione delle aree di pertinenza del complesso natatorio;
- ❖ Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- ❖ Programmazione e coordinamento dell'attività sportiva;

1.1. SERVIZI AGGIUNTIVI

Il concessionario ha la facoltà di attivare un servizio di bar e punto di ristoro da attrezzare all'interno del complesso sportivo o a gestire distributori automatici di alimenti e bevande. L'avvio delle suddette attività è subordinato all'acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie che dovranno essere acquisite direttamente dal gestore previa preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta riterrà di imporgli, nel pubblico interesse.

1.2. DEFINIZIONI

- Codice dei contratti: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
- Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;
- Contratti o contratti pubblici: i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- Concessione di servizi: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- Concessionario: Operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
- Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;
- RUP: il soggetto individuato dalla stazione appaltante per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

1.3 DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il contratto di concessione è assoggettato all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Contratti Pubblici., ed in particolare:

- **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** "*Codice dei contratti pubblici*";
- **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*", per le parti ancora in vigore;

- **Linee guida ANAC;**
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** "*Norme in materia ambientale*";
- **Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8** "*nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

2. FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Interesse e obiettivo principale dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire e incentivare le attività sportive, motorie, di gioco e ricreative intese anche come integrazione dei servizi relativi all'istruzione scolastica, alla cultura e alle attività sociali inserite nel territorio comunale soddisfacendo gli interessi generali e le richieste della collettività locale, compatibilmente con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature.

È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

I servizi oggetto della concessione si svolgeranno nelle piscine comunali facenti parte del più ampio complesso denominato Centro Turistico Sportivo Is Osterias sito in prossimità della S.S. 466 presso l'ingresso al paese dal lato Sordiana - Dolianova - Sestu, così come indicato nell'elaborato B.

Il concessionario potrà inoltre utilizzare i parcheggi comuni, situati in prossimità dei due ingressi (il primo con accesso dallo svincolo della S.S. 466 e il secondo dal prolungamento della Via Gagarin) e i viali interni al complesso sportivo congiuntamente agli altri operatori/concessionari assegnatari delle distinte strutture presenti.

4. CORRISPETTIVO A BASE DI GARA E IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo posto a base di gara per il periodo giugno 2022 – ottobre 2023, per una durata complessiva di mesi 17, è pari a € 8.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo contrattuale sarà stabilito in funzione dell'offerta economica presentata.

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del concessionario.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha una durata di mesi 17 (diciassette) decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti, presumibilmente dal 01 giugno 2022 e cessanti il 30 ottobre 2023.

L'amministrazione si riserva di disporre l'esecuzione anticipata del servizio, qualora necessario, nelle more della stipula del contratto.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di differire l'inizio del rapporto contrattuale qualora per evenienze legate all'espletamento della procedura di gara o ad altre circostanze impreviste non fosse possibile rispettare il termine iniziale sopra indicato.

6. PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. sarà utilizzata la seguente procedura di gara:

- Il termine minimo per la ricezione delle istanze di partecipazione e delle relative offerte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'OFFERTA ECONOMICA in aumento sul corrispettivo posto a base di gara;

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sotto forma di scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese connesse alla stipula del contratto, delle quali l'operatore economico dovrà tenere conto nella predisposizione dell'offerta economica.

Al fine della stipula del contratto, il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria o suo delegato munito di regolare procura è tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione Comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.

Al fine di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota di convocazione, alla trasmissione della documentazione richiesta e di seguito specificata (la quale potrà essere integrata da ulteriori documenti qui non espressamente previsti e indispensabili per la stipula del contratto):

- a) **Marche da bollo** in numero adeguato in funzione del numero di pagine del contratto;
- b) **Polizze assicurative** comprendenti:
 - ❖ **Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT)** unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di euro **1.000.000,00** per sinistri, per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
 - ❖ **Polizza incendio e atti vandalici** nella forma "in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro **50.000,00**;
- c) **Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari"
- d) **Nominativo del soggetto sottoscrittore del contratto** +e relativi dati anagrafici e carica ricoperta.
- e) **Documento di Valutazione dei Rischi** inerente i rischi connessi alle attività specifiche;

Ove il rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale fissa con posta elettronica certificata il nuovo giorno e l'ora; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, l'Amministrazione Comunale dichiara la decadenza della ditta dall'aggiudicazione.

In caso di ritardo o di mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, il Comune provvederà alla revoca dell'affidamento e procederà ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

Il Comune di Ussana potrà comunque procedere alla consegna delle piscine, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto di concessione.

6.1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante del contratto di concessione:

- il presente Capitolato;
- l'offerta dell'operatore economico;

6.2. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto è da considerarsi la soluzione più aderente alle finalità per le quali la concessione è stata concepita e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

7. VERBALE DI CONSISTENZA E CONSTATAZIONE - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto in contraddittorio dal Concessionario e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La disponibilità dell'impianto sportivo, delle attrezzature in esso contenute, beni mobili e macchinari vari ivi presenti verrà trasferita al Concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio.

Ogni altra attrezzatura e arredo necessari all'espletamento del servizio dovrà essere reperita dal concessionario. L'impianto sportivo sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

8. MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

Durante il periodo di concessione, l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti; il concessionario, infatti, deve consentire che, per tutta la durata della convenzione, il centro natatorio sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).

Il concessionario deve gestire l'impianto natatorio garantendo tutte le operazioni che consentano all'impianto stesso di funzionare ed erogare servizi; compatibilmente con le proprie attività, si impegna quindi ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell'intera collettività e a gestire la stessa con le seguenti finalità:

- a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte degli utenti che praticano tale disciplina;
- a fini scolastici, sociali e ricreativi per la fruizione del servizio da parte degli utenti (studenti, anziani, diversamente abili ecc.);
- a fini sociali e ricreativi

garantendo la massima fruibilità, la promozione di attività sportive e ricreative, la soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza e in materia di impianti tecnologici (ed eventualmente adeguarli, a proprie spese, a sopravvenute disposizioni di legge).

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche preventivamente concordate tra il Concessionario ed il Comune. Il Concessionario potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a svolgere altre attività, anche di carattere ludico-ricreativo, compatibili con l'attività principale.

L'impianto sportivo dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla concessione in oggetto, delle norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro nonché le eventuali prescrizioni impartite dal Comune in relazione all'impianto e al suo utilizzo nel corso della concessione.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii.; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18/03/96 e ss.mm.ii. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi").

E' obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi. Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

In tutto il periodo della concessione **dovrà essere mantenuto un adeguato stato manutentivo dell'area concessa**, anche quando la stessa non è aperta al pubblico.

8.1. ATTREZZATURE E ARREDI

Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi non presenti al momento della consegna che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consistenza e constatazione e riconosciuta dal Concedente. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.

Alla data di scadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

8.2 INNOVAZIONI E/O MIGLIORIE

Il Concessionario, qualora ne ravvisi l'opportunità, può eseguire in proprio o tramite ditte specializzate/terzi interventi di innovazione, modifica, miglioria o addizione dell'impianto senza alterarne la destinazione.

In tale ipotesi il concessionario dovrà presentare la richiesta di intervento al Comune di Ussana tramite Posta Elettronica Certificata e acquisire il preventivo assenso scritto dell'Ente.

Per ciascun opera dovrà essere predisposto, se ritenuto necessario dal RUP, un progetto esecutivo.

Le opere realizzate saranno devolute gratuitamente al Comune di Ussana.

Può altresì installare attrezzature per lo svago e il passatempo che possano costituire elementi incentivanti per il richiamo e l'aggregazione, ma per tali installazioni, oltre all'autorizzazione scritta del Comune di Ussana, deve essere regolarizzato ogni adempimento definito dalla legislazione vigente in materia.

Sarà facoltà del Comune acquisire al patrimonio comunale e alla scadenza della concessione le eventuali addizioni e migliorie apportate dal Concessionario. I miglioramenti immobiliari e le opere nuove accederanno tuttavia alla proprietà senza onere alcuno per il Comune e, in tal senso, il Concessionario dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per le eventuali migliorie.

Nessun intervento di modifica, manomissione o trasformazione delle strutture è consentito arbitrariamente al Concessionario.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria. In tal senso, il Comune potrà chiedere in ogni tempo, e perciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 936 del Codice Civile, le demolizioni e/o la rimozione delle opere non autorizzate.

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà, in ragione della gravità del fatto o della sua eventuale recidività, di adottare provvedimenti che potranno portare sino alla revoca dell'affidamento e al ripristino della situazione ex ante, in danno al Concessionario.

8.3. ATTIVITA' PROMOZIONALI, COMMERCIALI, SPONSORIZZAZIONI

È consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe in materia, previa comunicazione alla stazione appaltante per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.

Il gestore dovrà ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge, di regolamento comunale e di codice della strada (in caso di pubblicità all'esterno).

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, dall'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone e cose.

8.4. SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Il concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi, in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.

8.5. LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione degli impianti il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie, ecc., previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei medesimi.

8.6. TARIFFE

Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe. Sono a favore del soggetto gestore anche gli introiti dai servizi aggiuntivi quali: gestione del punto ristoro o distributori automatici di alimenti e bevande.

Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

9. REFERENTE DEL SERVIZIO E ALTRO PERSONALE DI SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia dell'intero centro, ivi compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate.

Il personale dovrà mantenere un comportamento corretto e dignitoso nello svolgimento delle attività assegnate e possedere tutti i requisiti necessari per l'espletamento delle mansioni affidate.

All'avvio del servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere per iscritto alla Stazione Appaltante i nominativi delle persone impiegate, tutti i dati anagrafici, le rispettive qualifiche e abilitazioni nonché il nominativo del Referente del servizio che dovrà garantire la propria reperibilità con l'Amministrazione Comunale e che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere riguardo all'espletamento della concessione.

Il referente del servizio seguirà direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano:

- la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato;
- gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo;
- la comunicazione tempestiva all'Ufficio Tecnico comunale di tutte le problematiche che si verificano nell'esercizio delle attività riguardanti la concessione.

Qualunque contestazione, ordine, disposizione concordata, fatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico al Referente del servizio avrà lo stesso valore che se fosse fatta direttamente al legale rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Gli assistenti bagnanti dovranno essere dotati di adeguato abbigliamento uniforme (magliette e cappelli) che li renda immediatamente riconoscibili a bordo vasca.

L'affidatario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non abbiano una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'affidatario. Tutto il personale preposto a tale servizio dovrà essere regolarmente assunto dalla ditta, la quale è tenuta ad osservare tutte le disposizioni riguardanti gli emolumenti salariali ed i contributi previdenziali ed assicurativi, disciplinati dal C.C.N.L. di categoria nazionale, regionale e provinciale e dalle norme di legge.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a

carico del Comune o in solido per il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo ed ogni indennizzo.

L'affidatario dovrà inoltre ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, dotando il personale di indumenti idonei e dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al momento della stipula del contratto L'operatore economico affidatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico competente.

Durante lo svolgimento delle attività gli addetti dovranno indossare i Dispositivi di Protezione Individuale e la tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore, il servizio a cui è addetto e l'indicazione dell'operatore economico.

L'affidatario è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto della concessione.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo accertata dall'Amministrazione, o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia contributiva e di sicurezza.

Le suddette norme si applicano anche agli eventuali operatori economici subconcessionari, per le quali garante responsabile dell'applicazione delle disposizioni sarà l'impresa aggiudicataria.

10. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice civile

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio (aderenza e conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nel presente capitolato);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- d) la soddisfazione del cliente/utente finale;

e) il rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'affidatario le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine.

Il Direttore dell'Esecuzione nel caso in cui si verificano deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Comune avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno dell'affidatario, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi, qualora il predetto operatore economico affidatario, appositamente diffidato, non abbia ottemperato nel termine assegnatole dalle disposizioni del Comune.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

11. RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla naturale scadenza della concessione, ovvero entro i 15 (quindici) giorni successivi alla notificazione della revoca o della decadenza disposte ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare all'Amministrazione Comunale, l'impianto sportivo, comprese le addizioni e le migliorie, in perfetto stato di manutenzione e conservazione, libera da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata, con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale. Ciò anche per eventuali investimenti effettuati dal concessionario e non interamente ammortizzati.

Nel caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso delle strutture senza alcuna responsabilità sui beni ivi presenti. Procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fidejussoria (*di cui al successivo punto 18*) e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

Al termine del contratto di concessione, contestualmente alla riconsegna dell'impianto, l'affidatario dovrà consegnare al Comune di Ussana una relazione riepilogativa in cui siano descritte le attività e le iniziative espletate durante il periodo di concessione, la rilevazione mensile dei consumi delle utenze (acqua, energia elettrica, ecc.) nonché tutti i costi sostenuti e i ricavi derivanti dalla gestione delle strutture e dall'attivazione dell'eventuale bar - punto di ristoro.

All'atto della riconsegna dell'impianto sportivo verrà redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dello stesso. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

12. RESPONSABILITA', OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

a) La gestione, manutenzione ordinaria (*di seguito specificata al punto 15*), pulizia e ordine dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze e attrezzature, con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale,

AREA TECNICA

compresa la manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (elettrici, idraulici e di condizionamento) con particolare riferimento alle visite periodiche obbligatorie registrate e firmate su appositi registri;

Eventuali interventi straordinari derivanti da carenze di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario.

- b) La custodia e la vigilanza degli impianti, delle attrezzature, dei beni mobili, e immobili presenti nella struttura utilizzando le forme di controllo necessarie per garantire i medesimi.
- c) Le spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- d) Tutte le spese per la fornitura delle utenze compresi i relativi allacciamenti ed intestazioni;

Il Concessionario è responsabile:

- a) Dell'utilizzo dell'impianto sportivo, nonché delle attrezzature avute in dotazione che devono essere adoperate secondo la loro destinazione e in base alle prescrizioni e ai limiti stabiliti dal Comune di Ussana.
- b) Dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni e i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale; di quelli stabiliti, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di diligenza previste per evitare il verificarsi di incidenti, danni o infortuni; di quelli stabiliti (licenze, permessi ecc.) per lo svolgimento dell'attività.
- c) Dell'assunzione di ogni responsabilità ed onere per qualsiasi danno a persone o a cose, compresi gli atti vandalici, sollevando il Comune di Ussana da ogni responsabilità in merito. Le strutture danneggiate devono essere ripristinate a regola d'arte, nello stato di fatto in cui si trovano, secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico comunale competente. Se i danni sono causati da altri gruppi sportivi che utilizzano l'impianto, il Concessionario può agire in rivalsa su questi ultimi.
- d) Dell'informazione a tutti gli utenti delle procedure d'emergenza da attivare in caso di incendio.
- e) Della vigilanza e custodia dell'impianto sportivo, di cui dispone delle chiavi, utilizzando le forme di controllo necessarie per garantire tali beni.
- f) Dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali e assistenziali relativi agli utilizzatori sportivi.
- g) Del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e dei terzi sia durante le manifestazioni sportive sia durante gli allenamenti.

Il concessionario deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- b) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza dell'impianto stesso (C.P.V., A.S.L., VV.F., Autorità di P.S., ecc.);
- c) esporre in luogo ben visibile al pubblico il tariffario, il Regolamento di utilizzo dell'impianto;
- d) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente capitolato, salvo preventivo consenso scritto da parte del Concedente;

AREA TECNICA

- e) a segnalare al Concedente le necessità di interventi straordinari alle strutture e a richiedere l'autorizzazione qualora siano di competenza del concessionario
- f) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) all'interno della struttura, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- g) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- h) a provvedere, entro la data di consegna degli impianti, ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 30 giorni dalla data consegna;
- i) restituire - l'impianto natatorio al Comune di Ussana libero da vincoli e servitù, in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'utilizzo.
- j) comunicare mensilmente all'amministrazione comunale il registro delle presenze giornaliere;

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione :

- Nominativo del Referente dell'impianto e recapito telefonico;
- Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Registro analisi chimico- fisiche delle acque;
- Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti.

13. OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- a) Provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo (come meglio specificata nel successivo art. 16), che non sia dovuta a carenza di manutenzione ordinaria;
- b) Effettuare le verifiche e i controlli sulla corretta gestione dell'impianto (*di cui al successivo punto 14*).

14. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste;

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

15. MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. In caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà ad intervenire d'ufficio, addebitando i costi degli interventi al concessionario.

Per «*manutenzione ordinaria*» si intendono tutti gli interventi riferiti a opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti tecnologici e di elementi non strutturali, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne venga modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico.

In particolare gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazione dei rivestimenti della vasca mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- ritinteggiamento delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- manutenzione del verde esterno (taglio periodico manto erboso, tosatura siepi ed arbusti);
- manutenzione impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, pompe di drenaggio, ecc...);
- controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- campionamento semestrale delle acque di immissione e delle acque di vasca delle piscine (conta batterica e nitrati) e trasmissione degli esiti al Comune di Ussana;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;

16. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria restano in carico all'Amministrazione comunale che provvede direttamente.

Per «*manutenzione straordinaria*» si intende ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici. È altresì intesa ogni opera di adeguamento in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta nel corso della concessione.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Dirigente dell'Area Tecnica, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

L'amministrazione comunale valuta la necessità degli interventi e, laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto gestore.

17. SUB CONCESSIONE

È fatto espressamente divieto al Concessionario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma il contratto di concessione, pena di decadenza immediata dallo stesso.

È data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sottoelencati, mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D.lg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto:

- bar e punto di ristoro;
- gestione dei servizi pubblicitari;
- esecuzione delle manutenzioni;
- manutenzione e gestione degli impianti tecnologici;
- pulizie;
- custodia e servizi di controllo.

I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Ussana prima della loro attivazione.

L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-concessionario dei divieti previsti dall'art. 10 L. 575/65 e ss.mm.ii.

I servizi oggetto di subconcessione, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere indicati in sede di presentazione dell'offerta.

18. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

18.1. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia degli impegni e degli oneri contenuti nel presente capitolato, il Concessionario è tenuto a stipulare una cauzione a favore del Comune di Ussana a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 20.000,00 (ventimila/00), vincolata per tutta la durata del rapporto, ad escussione immediata.

18.2. COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula di polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione.

In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a proprie spese le seguenti polizze:

- ❖ **Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT)** unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di euro **1.000.000,00** per sinistri, per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
- ❖ **Polizza incendio e atti vandalici** nella forma "in nome e per conto del proprietario" con massimale di euro **50.000,00**;

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

20. PENALI E SANZIONI

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel capitolato e nella propria offerta, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata invitando il concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel capitolato e nella propria offerta.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa .

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate :

- Inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene degli impianti (compreso la conformità delle acque alle norme sanitarie): da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- Mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro: da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- Mancata manutenzione ordinaria degli impianti natatori: da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 2.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
- Interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario: da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00;

- Atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 800,00 per ogni rilievo accertato.

Per qualunque altra inadempienza non descritta, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di stabilire una congrua penalità.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione o iscrizione a ruolo. Qualora nel corso del servizio si verificassero ripetuti casi di inadempimento contrattuale l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

21. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando l'applicazione delle penali pecuniarie previste nel presente Capitolato, nonché ogni pretesa risarcitoria o a titolo d'indennizzo, il contratto si risolve di diritto, previa dichiarazione da parte della Stazione Appaltante, inviata all'affidatario a mezzo di posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita o abbandono del servizio per grave negligenza dell'affidatario;
- b) gravi inadempienze persistenti delle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tali da compromettere il servizio oggetto del contratto stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- c) persistenza dell'affidatario nell'inadempimento di prescrizioni generali per quindici giorni;
- d) ingiustificata e prolungata sospensione del servizio e prestazioni previste dalla concessione;
- e) cessione totale o parziale del contratto o subaffidamento ad altro operatore economico, senza autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- f) cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento o amministrazione controllata, stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- g) cancellazione dall'Albo della C.C.I.A.A. o sopravvenuta inefficacia, invalidità o sospensione dell'iscrizione;
- h) in caso di inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed assicurazione antinfortunistica a favore dei propri operatori;
- i) Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- j) Contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;
- k) Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Ussana

22. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai pagamenti con la pubblica amministrazione. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Ussana gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

Ogni transazione economica deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle prescrizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

23. DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra il Comune di Ussana e l'Affidatario il trattamento di eventuali dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento UE n. 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Ussana.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subconcessionari e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

24. RINVIO

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti, è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari.